

Genova, 20 gennaio 2026

Egregi Senatori,

Componenti della 4^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica,

con la presente si sottopone alla Vostra attenzione una proposta emendativa riferita al **disegno di legge A.S. 1737 – Legge di delegazione europea 2024–2025**, volta a rafforzare il quadro normativo delle **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)** e delle **Zone Economiche Speciali (ZES)**, in coerenza con gli obiettivi di competitività, semplificazione e sviluppo infrastrutturale promossi a livello nazionale ed europeo.

La proposta interviene in modo mirato sulle disposizioni vigenti di cui alla **legge 27 dicembre 2017, n. 205** e al **decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162**, valorizzando strumenti di incentivazione fiscale e doganale e rafforzando l'integrazione delle infrastrutture logistiche con le **reti TEN-T di cui al Regolamento (UE) n. 1315/2013**.

Si trasmettono pertanto, per le valutazioni di competenza della Commissione, il testo dell'emendamento e la relativa relazione di accompagnamento.

1. Dopo l'art. è inserito il seguente:

Art.

Potenziamento delle Zone Logistiche Semplificate e delle Zone Economiche Speciali

1. Alle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica quanto previsto dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
2. Il credito d'imposta, di cui dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, si applica agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato, nonché in beni immateriali funzionali alla digitalizzazione dei processi, realizzati nella Zona Economica Speciale e nella Zona Logistica Semplificata.
3. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE.

Relazione di accompagnamento

La norma amplia la portata di alcune disposizioni legislative esistenti relative alle Zone logistiche semplificate (ZLS) e alla Zona Economica Speciale (ZES), **in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di trasporti, logistica, reti transeuropee e mercato interno**, con un particolare focus sugli incentivi fiscali e

l'ampliamento delle zone franche doganali. La proposta si compone di tre punti principali.

Il primo punto specifica che alle Zone Logistiche Semplificate si applicheranno le disposizioni stabilite **dall'articolo 16** del decreto-legge n. 124/2023. **Tale estensione è finalizzata a garantire un'applicazione più uniforme della disciplina sul territorio nazionale, in linea con i principi di parità di trattamento e concorrenza rilevanti anche nell'ambito del mercato interno europeo.** Questo implica che i vantaggi stabiliti per altre realtà verranno estesi anche alle ZLS, cercando di uniformare il trattamento normativo e di semplificare la gestione amministrativa e legale di queste zone.

Il secondo punto riguarda l'introduzione o la conferma di un credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati sia nella Zona Economica Speciale che nella Zona Logistica Semplificata. **La misura è coerente con le politiche europee volte a rafforzare la competitività delle infrastrutture strategiche e della logistica.** Questo incentivo fiscale è mirato a stimolare lo sviluppo infrastrutturale in queste aree, rendendo più attrattive le operazioni di investimento. La menzione di "beni reversibili allo Stato" suggerisce una tutela per l'amministrazione pubblica, **in coerenza con i principi europei in materia di utilizzo delle risorse pubbliche.**

La norma consente di includere tra gli investimenti soggetti a credito d'imposta anche quelli immateriali finalizzati a promuovere la digitalizzazione. Sono considerati ammissibili, in particolare, gli investimenti finalizzati a:

- digitalizzazione dei procedimenti concessori e doganali;
- gestione informatizzata dei sedimi e delle concessioni demaniali;
- **integrazione e interoperabilità con piattaforme digitali nazionali ed europee**, tra cui lo Sportello Unico Digitale ZES e la piattaforma nazionale LogIn Business;
- tracciabilità dei flussi di merci e passeggeri, **in linea con gli obiettivi europei di semplificazione e sicurezza dei traffici.**

Il terzo punto estende la zona franca doganale a tutti gli interporti situati lungo le reti transeuropee di trasporto, come definito nel Regolamento UE 1315/2013. **L'estensione rafforza il ruolo degli interporti quali nodi della rete TEN-T**, facilitando le operazioni di importazione ed esportazione e migliorando l'efficienza logistica.

La proposta normativa, attraverso l'ampliamento e l'applicazione di regole preesistenti alle Zone logistiche semplificate e l'introduzione di incentivi fiscali, **contribuisce all'attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di logistica e infrastrutture**, incentivando lo sviluppo delle aree interessate.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a completa disposizione.

ASSITERMINAL